



COMUNE DI:
PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

P.R.G.
2020

VARIANTE PARZIALE al P.R.G.

Ai sensi: art. 48 L.R. 11/04, art. 50 comma 4° della L.R.61/85

RELAZIONE DI NON NECESSITA' ALLA PROCEDURA ALLA VAS

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006

IL SINDACO:
SIMONE GHIROTTTO

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO:
DOTT. DANIELE COLOMBO

TECNICO INCARICATO:
ARCH. LINO DE BATTISTI
Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Padova n. 7744



DATA: FEBBRAIO 2020

Adottato in Consiglio comunale
In data.....delibera n.....

Approvato in Consiglio comunale
In data.....delibera n.....

1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1 NORMATIVA EUROPEA	4
2.2 NORMATIVA NAZIONALE.....	5
2.3 NORMATIVA REGIONALE.....	6
3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG.....	7
4. POTENZIALI EFFETTI PRESENTI, FUTURI PERMANENTI E TEMPORANEI SULL'AMBIENTE.....	8

1. PREMESSA

Il Comune di Pontecchio Polesine è dotato di Piano regolatore generale (PRG) approvato con delibera di GRV n° 4598 del 17/09/80 e susseguenti varianti parziali, non è dotato di PAT.

Il Comune di Pontecchio Polesine ha dato avvio al procedimento di approvazione del PAT con l'approvazione del documento programmatico preliminare e del rapporto ambientale preliminare propedeutici per la formazione del PAT.

L'amministrazione Comunale con la presente Variante parziale al PRG, tende a programmare la riclassificazione urbanistica di un'area che nel vigente PRG è normata come zona F2 (attrezzature di interesse comune) in area F4 (parcheggi di progetto).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti, nonché per il caso in oggetto.

2.1 NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

Articolo 1 (Obiettivi)

“La presente Direttiva ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente»

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. *Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

5. *Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

6. *Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: «Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi»).*

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale si è provveduto a recepire la Direttiva Europea il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale». I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)» sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale».

Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184).

Articolo 6 (Oggetto della disciplina)

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

- a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità)

- 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*
- 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
- 3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
- 4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
- 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico [...]*

2.3 NORMATIVA REGIONALE

A livello regionale, in Veneto la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta **dall'articolo 4 dalla L.R. 11/2004** e ed dalla **DGRV 791/2009** "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali" e l'allegato F - Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, definisce la procedura di Verifica di Assoggettabilità.

Con la **D.G.R.V. n. 1717/2013** sono state successivamente individuate le Linee di indirizzo applicative a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n.13/2012.

Con la **Legge Regionale 25 luglio 2019 n. 29**, sono stati introdotti i commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies all'art. 4 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii, i quali disciplinano una serie di procedimenti di formazione di piani e programmi per i quali è prevista la trasmissione alla Regione di una scheda facilitata VAS in luogo del Rapporto ambientale preliminare. Le casistiche specifiche per le quali è prevista la predisposizione di una scheda facilitata sono poi state successivamente meglio disciplinate dalla D.G.R.V. 61/2020.

L.R. 11/04 art. 4 bis. "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda

contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma".

Con **GRV n. 61 del 21 gennaio 2020**, è stato deliberato la non procedibilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) per n.10 ipotesi di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori.

Le dieci tipologie assoggettate alla scheda di verifica facilitata di sostenibilità ambientale (VFSA) sono:

a) le varianti al PAT o al PI:

- 1) *conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;*
- 2) *conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento della superficie;*
- 3) *conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";*
- 4) *riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;*
- 5) *previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";*
- 6) *conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa;*

b) i PUA e le relative varianti:

- 1) *che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un'area tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;*
- 2) *conseguenti ad accordi di programma di cui all'articolo 7, già oggetto di VAS.*

3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG

L'amministrazione Comunale con la presente Variante parziale al PRG, tende a programmare la riclassificazione urbanistica di un'area che nel vigente PRG è normata come zona F2 (attrezzature di interesse comune) in area F4 (parcheggi di progetto).

Detta programmazione è indispensabile per perseguire l'obiettivo di programmare aree a parcheggio in zone in cui il contesto residenziale è consolidato.

La destinazione d'uso vigente: F2 di interesse comune, non ha una reale necessità di attuazione con il contesto edificato.

Detta area copre circa una superficie complessiva di mq. 998,00, di cui la maggior parte della superficie è già in proprietà Comunale.

4. POTENZIALI EFFETTI PRESENTI, FUTURI PERMANENTI E TEMPORANEI SULL'AMBIENTE

Considerato che la Direttiva 2001/42/CE. All'art. 3 comma 3 recita: *Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.* Detto principio è stato confermato dal D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» all'art. 6 comma 3, dalla L.R. 11/04 art. 4 bis che ha introdotto la DGRV n. 61/2020 che ha disciplinato i 10 casi in cui si può procedere con la scheda facilitata ambientale. In dette norme non appare la procedura per varianti al PRG, bensì al PAT,PI e PUA. Per tale motivazione si ritiene la non necessità di procedura di Assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. 1717/2013, in quanto non sono previste, nella variante in esame, azioni che possano determinare effetti significativi sulla sostenibilità ambientale.